



# Ordinanza del DFI concernente l'igiene nella macellazione (OIgM)

## Modifica del 27 maggio 2020

---

*Il Dipartimento federale dell'interno (DFI)  
ordina:*

I

Gli allegati 1, 3 e 5–7 dell'ordinanza del 23 novembre 2005<sup>1</sup> concernente l'igiene nella macellazione sono modificati secondo la versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2020.

27 maggio 2020

Dipartimento federale dell'interno:  
Alain Berset

<sup>1</sup> RS 817.190.1

*Allegato 1*  
(art. 1)

### **Esigenze riguardanti i macelli e gli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina**

*N. 5 cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> Per le persone che trattano volatili vivi o che spiumano volatili, nelle grandi aziende sono necessari uno spogliatoio e servizi igienici separati.

<sup>3</sup> *Ex cpv. 2*

*Allegato 3*  
(art. 3)

## **Misure d'igiene nei macelli e negli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina**

*N. 2.1 cpv. 2 lett. a*

<sup>2</sup> Sono inoltre consentiti:

- a. *Concerne soltanto il testo tedesco*

*N. 2.3 cpv. 1 e 6<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> *Concerne soltanto il testo francese*

<sup>6bis</sup> In deroga al capoverso 6 lettera a, gli stomaci dei vitelli destinati alla produzione di caglio devono essere soltanto svuotati.

*Allegato 5*  
(art. 5 cpv. 1 e 12 cpv. 1)

## **Preparazione della carcassa per il controllo delle carni**

*N. 1, titolo e 2, titolo*

**1      Animali della specie bovina di età superiore a otto mesi**

**2      Animali della specie bovina di età inferiore a otto mesi**

*Allegato 6*  
(art. 6 cpv. 1 e 12 cpv. 1)

## **Prescrizioni per il controllo delle carni**

*N. 1, titolo e 2, titolo*

	Parti della carcassa	da effettuare:
<b>1</b>	<b>Animali della specie bovina di età superiore a otto mesi</b>	
<b>2</b>	<b>Animali della specie bovina di età inferiore a otto mesi</b>	

*Allegato 7*  
(art. 6 cpv. 2<sup>bis</sup>, 7 cpv. 2 e 10 cpv. 2 e 3)

## **Motivi di contestazione e misure nel controllo delle carni**

*N. 1.1.5 lett. b*

### **1.1 Carcassa intera non idonea al consumo**

La carcassa e le sue parti, compreso il sangue, devono essere eliminate come sottoprodotti di origine animale se si costata quanto segue:

- 1.1.5 alterazioni estremamente gravi con disturbo del benessere generale a causa di malattie infiammatorie, segnatamente ai seguenti organi:
  - b. cuore e pericardio;